

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 18 ottobre 2022 - n. 14934

Regolamento (UE) 1308/2013 - Linee operative per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole. Campagna vitivinicola 2022/2023

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE, COMPETITIVITÀ
E SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE, SERVIZIO FITOSANITARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/772, n. 234/79, n. 1037/2001 e n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n. 814/2000, n. 1290/2005 e n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni e che abroga il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ed il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2019 n. 7701 – Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento delegato (UE) 2018/273 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 28 febbraio 2022 n. 93849 – Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la circolare AGEA protocollo n. 74012 del 12 ottobre 2022 – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni;
- il decreto del dirigente di struttura n. 13648 del 13 ottobre 2021 «Aggiornamento delle linee operative per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole»;

Considerato che a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale 7701/2019 e della Circolare Agea 74012 /2022 si è reso necessario effettuare aggiornamenti alle linee operative per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole, approvate con decreto del dirigente di struttura n. 13648/2021;

Considerata altresì la necessità di aggiornare le linee operative anche per renderle funzionali alla procedura informatizzata della presentazione della dichiarazione unica;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare le linee operative per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole, così come specificato nell'allegato 1 al presente atto;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Filiere agroalimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle imprese, servizio fitosanitario, attribuite con la deliberazione della Giunta regionale n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di aggiornare le linee guida per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole così come specificato nell'allegato 1 al presente atto;

2. che l'allegato 1 al presente atto sostituisce integralmente l'allegato 1 al decreto del dirigente di struttura n. 13648 del 13 ottobre 2021;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Azzoni

_____ • _____

ALLEGATO 1**LINEE OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE UNICA PER LE PRODUZIONI VITIVINICOLE**

1. DEFINIZIONI
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
4. ENTI COINVOLTI E COMPETENZE
5. SOGGETTI INTERESSATI
6. AMBITO TERRITORIALE
7. PRECOMPILAZIONE TRAMITE REGISTRO TELEMATICO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
9. RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE
10. DIFFUSIONE DEI DATI
11. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
 - a. Iscrizione del vigneto nello schedario vitivinicolo
 - b. Rivendicazione delle produzioni a DO
 - c. Dichiarazione di vendemmia e di produzione
12. DICHIARAZIONE PREVENTIVA

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE

1.DEFINIZIONI:

Produttore: persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li trasforma per proprio conto;

Produttore di uva: persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che raccoglie le uve da una superficie vitata per commercializzarle per la fabbricazione di prodotti vitivinicoli da parte di terzi, o per trasformarli in prodotti vitivinicoli nella propria azienda o farle trasformare per proprio conto, ai fini commerciali;

Unità vitata (UV) è una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia di strutture stato di coltivazione e varietà di uva. Ad ogni unità vitata, in base alle informazioni contenute nel sistema, viene automaticamente conferita l'attitudine alla produzione di 1 o più DO ricadenti nel territorio in cui si trova l'Unità vitata stessa. Ogni particella catastale può contenere 1 o più unità vitate.

Vigneto: unità di base costituita da una unità vitata o da un insieme di unità vitate, anche non contigue compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione, soprattutto con riferimento alla composizione varietale e all'ubicazione in zone delimitate dallo stesso disciplinare.

Vigna: parte di un vigneto costituito da una unità vitata o da un insieme di unità vitate che fa riferimento a un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito elenco regionale.

CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

Utente qualificato: operatore vitivinicolo che ha presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna, ed ha la possibilità di presentare direttamente la propria dichiarazione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitale.

Struttura di controllo incaricata: struttura pubblica o privata, previamente designata o autorizzata dal Dipartimento dell'ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Intermediario: titolare di centro di intermediazione delle uve la cui istituzione è stata comunicata all'ufficio ICQRF. Tali soggetti sono tenuti a compilare la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta. Non rientrano negli obblighi dichiarativi quei soggetti che risultano essere semplicemente degli intermediari fiscali.

Stabilimento: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l'esercizio dell'attività professionale o ai fini commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;

Deposito: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;

Registro telematico: il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.

DOP: denominazione di origine protetta e comprendono le DOCG e le DOC;

IGP: indicazione geografica protetta e comprendono le IGT;

DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;

DOC: denominazione di origine controllata;

IGT: indicazione geografica tipica.

DO: si intende l'espressione "denominazione di origine" e identifica le sigle DOCG e DOC;

IG: si intende l'espressione "indicazione geografica" e identifica le sigle IGT e IGP.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro

delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

Regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, ed in particolare l'articolo 58, concernente le dichiarazioni obbligatorie e i registri, e l'articolo 37 inerente alla rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG da effettuarsi annualmente contestualmente alla dichiarazione di vendemmia, sulla base dei dati dello schedario viticolo;

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 agosto 2012 - Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo e successive modificazioni;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 293, inerente alle disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo del 2 agosto 2018 n. 7552 "Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino";

il decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2019 n. 7701, "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

Decreto Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 28/02/2022 n. 93849 – Disposizioni applicative della Legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Circolare AGEA prot. n. 74012 del 12 ottobre 2022 che definisce le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023;

Decreto dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia n. 3715 del 24/03/2020 di approvazione del manuale delle procedure dei controlli per l'aggiornamento dello schedario viticolo regionale.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee operative contengono le informazioni necessarie alla presentazione e compilazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto (di seguito dichiarazioni).

Le dichiarazioni sono previste dagli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/ 273 e dagli articoli 22 e 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, i quali prevedono che i produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarino ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del **30 novembre** per i prodotti della vinificazione;

Inoltre, l'articolo 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 7701/2019 stabiliscono che la **rivendicazione delle produzioni DO e IG** sia effettuata annualmente a cura dei produttori interessati, sulla base dei dati dello schedario viticolo, contestualmente alle suddette dichiarazioni.

Il modello della dichiarazione è unico e riguarda la dichiarazione di vendemmia, la rivendicazione delle produzioni delle uve e la dichiarazione di produzione del vino.

I produttori sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale presso un centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) da essi delegato e successivamente ad aggiornarlo.

Il fascicolo aziendale deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda, o in caso di azienda individuale della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal decreto ministeriale 15

gennaio 2015, n. 162 al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e la responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Lo schedario viticolo costituisce il riferimento informativo sul potenziale produttivo e sull'andamento della produzione.

L'iscrizione delle superfici vitate ed il relativo aggiornamento nello schedario viticolo regionale, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 238/2016, costituiscono il presupposto necessario e inderogabile per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle DO e IG.

I produttori sono pertanto tenuti all'aggiornamento del proprio schedario viticolo, alla presentazione annua della dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola, alla dichiarazione di giacenza e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale,

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili i servizi telematici opzionali che consentono di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico.

4.ENTI COINVOLTI E COMPETENZE

Regione Lombardia: ente competente per l'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo per le relative denominazioni, per la rivendicazione delle produzioni a DO e per la dichiarazione di vendemmia e produzione.

AFCP (Strutture Agricoltura foreste caccia e pesca) e Provincia di Sondrio, per i controlli tecnici sullo schedario vitivinicolo regionale, verificano l'attitudine alla produzione di vini a DO delle Unità vitate componenti i vigneti.

CAA (CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA), sulla base di convenzioni con OPR e con delega dei beneficiari, svolgono attività in merito alla ricezione delle domande di variazione del potenziale e alla risoluzione delle anomalie eventualmente presenti sul sistema.

5.SOGGETTI INTERESSATI

5.1 Dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni DO e IG

Con riferimento al comma 1, articolo 3, del decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:

- a. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e successivamente la cessione totale dell'uva prodotta;
- b. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- g. soggetti che effettuano l'intermediazione delle uve;
- h. associazioni e cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell'articolo 16 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IG avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata **uguale a zero**. Così come precisato dalla Commissione UE con nota 26185 del 1° luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002 e dall'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l'acquirente delle uve nell'elenco degli acquirenti (allegato A2).

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata.

2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma.
3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione a un Organismo Associativo con sede in Lombardia. Tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2, su mandato del socio conferente, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

5.2 Dichiarazione di produzione vinicola

Con riferimento al comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:

- b. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- f. produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- h. associazioni e cantine cooperative;

Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24.00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Per permettere la tracciabilità delle partite di uve e di mosti ceduti in conto lavorazione, deve sempre essere compilato il modello F1 barrando l'apposita casella presente sul modello che identifica il conto lavorazione.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone già indicati come soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione di vendemmia;

2. I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
3. I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma.

6. AMBITO TERRITORIALE

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia devono compilare la medesima con riferimento alla regione nel cui territorio sono ubicate le superfici vitate dalle quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Qualora tali superfici vitate si estendano sul territorio di più Regioni o Province autonome, allora il conduttore è tenuto alla presentazione di altrettante dichiarazioni distinte, una relativa alle produzioni lombarde presso il Sistema informativo della Lombardia e l'/le altra/e su SIAN o presso il sistema informativo della regione in cui ricade la specifica produzione.

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vino e/o mosto devono compilare la medesima con riferimento alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione.

I soggetti obbligati alla dichiarazione vitivinicola (vendemmia e produzione vino e/o mosto) devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicate le unità vitate e gli impianti di vinificazione.

Se l'interessato ha superfici vitate e impianti di vinificazione in regioni diverse deve presentare più dichiarazioni distinte, una relativa alle produzioni lombarde presso il Sistema informativo regionale e le altre relative alle produzioni di altre regioni o provincie autonome su SIAN o presso il sistema informativo della regione in cui ricade la superficie vitata.

Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o alla trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre, la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

7. PRECOMPILAZIONE TRAMITE REGISTRO TELEMATICO

La dichiarazione di produzione di vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di Cantina alla data del **30 novembre**.

Sebbene l'articolo 20, comma 4 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 preveda un termine di 30 giorni per inserire le operazioni effettuate in cantina nei registri "computerizzati", le stesse operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione andranno inserite nel registro entro il 30 novembre.

La dichiarazione di produzione da registro è facoltativa. Pertanto, l'azienda può scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti nel registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione unica per le produzioni vitivinicole può essere presentata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: <https://agricoltura.servizirl.it> direttamente dal produttore, da un suo delegato, o tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale inerente alle superfici vitate.

Tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche in ambito agricolo e agro-industriale hanno accesso ai Sistemi informativi messi a disposizione on line dalla Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

La gestione del Sistema informativo è di esclusiva competenza della Regione Lombardia che pertanto è responsabile di tutti i controlli effettuati direttamente dai Sistemi informativi. I soggetti che intendono accedere al sistema dovranno farlo secondo le modalità previste dai diversi sistemi.

I soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono controllati, identificati e registrati. Inoltre, tutte le operazioni effettuate, (con identificativo del soggetto responsabile delle operazioni e data di esecuzione) sono registrate a sistema.

Con l'invio telematico della dichiarazione, il sistema informativo elabora l'ora e la data di presentazione e attribuisce un numero univoco di identificazione.

I termini di presentazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701, sono stabiliti come segue:

- le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate **entro il 15 novembre di ogni anno** per i soggetti indicati alle lettere a, b, c, d, e, g, h (elencati al precedente punto 5.1); la rettifica dei dati è consentita solamente entro tale data; il rispetto di tale scadenza consente l'estrazione di statistiche esaustive relative alla vendemmia;
- le dichiarazioni di produzione devono essere presentate **entro il 15 dicembre di ogni anno** per i soggetti indicati alle lettere d, e, f, h, (elencati al precedente punto 5.2), indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con

riferimento al 30 novembre; la rettifica dei dati è consentita solamente entro il 15 dicembre;

- i soggetti indicati alle lettere b, c possono presentare le dichiarazioni di produzione entro il 15 novembre e possono essere rettifiche (se necessario) i dati della produzione di vino entro il 15 dicembre.

Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino, il produttore può presentare una dichiarazione preventiva, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del decreto ministeriale del 18 luglio 2019 n. 7701, così come specificato al successivo punto 12.

La presentazione della sola dichiarazione preventiva non assolve il dichiarante dall'obbligo di presentare la dichiarazione per la campagna in corso.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta in ogni caso valida la sanzione prevista all'articolo 78 della Legge del 12 dicembre 2016, n. 238.

Alla chiusura del procedimento di dichiarazione da parte del produttore o di un suo delegato, il sistema informatico rilascia un modulo riepilogativo relativo a:

- Quadro dati relativi all'identificazione del dichiarante
- Quadro C dati relativi alla superficie vitata, all'uva raccolta e alla rivendicazione della produzione;
- Quadro D riepilogo dei dati relativi ai prodotti ricevuti;
- Quadro E riepilogo dei dati relativi ai prodotti ceduti;
- Quadro G dati relativi alle operazioni di vinificazione;

Il modulo stampato e firmato deve essere consegnato al CAA competente per la gestione del fascicolo che lo archivia all'interno del medesimo.

I dati di dettaglio, relativi alla composizione dei singoli vigneti utilizzati per ogni tipologia di vino rivendicato, vengono stampati sulla dichiarazione vitivinicola presente nella sezione "chiusura" del procedimento informatico a SISCO.

9. RETTIFICA

9.1 RETTIFICA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni sarà possibile operare rettifiche alle dichiarazioni, consentite per correzioni di errori ed indicazioni

inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto, ai sensi dell'articolo 85 "Ravvedimento operoso" della legge 238/2016. Tale Ravvedimento Operoso avrà l'effetto di modificare la precedente dichiarazione. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 48 del regolamento delegato (UE) 218/273.

Il produttore dovrà inviare una richiesta, indicando in maniera dettagliata le correzioni da apportare, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec):

- Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti – Ufficio di Milano (ICQRF): aoo.icqrf.mi@pec.politicheagricole.gov.it
- alla Struttura competente di Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi mediante all'indirizzo agricoltura@per.regione.lombardia.it;
- all'Organismo di controllo competente;

Il produttore che ha chiesto l'applicazione dell'articolo 85 della legge 238/2016 ha l'obbligo di:

- versare la sanzione attenuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione;
- inviare copia della quietanza di versamento, attestante il pagamento della sanzione all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti – Ufficio di Milano (ICQRF) con pec (aoo.icqrf.mi@pec.politicheagricole.gov.it), entro e non oltre il terzo giorno lavorativo.

9.2 RETTIFICA PER DIFFIDA DELL'ODC

Nel caso in cui le Autorità di Controllo procedano all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 78 della legge n. 238/2016 e alla successiva **diffida**, in conformità dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, è possibile procedere alla rettifica della dichiarazione.

In questo caso il produttore dovrà seguire la procedura come indicata al precedente punto 9.1, chiedendo di operare la rettifica in riferimento agli specifici atti redatti dall'Autorità di Controllo per l'identificazione delle violazioni che intende regolarizzare, allegando l'opportuna documentazione.

10. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

Le informazioni inerenti alle superfici, alle produzioni rivendicate a DO e IG e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, confluiscono nel SIAN secondo le modalità informatiche concordate tra la Regione Lombardia ed AGEA coordinamento.

Il produttore o un suo delegato può accedere ai propri dati relativi al fascicolo aziendale, alle superfici, alle produzioni rivendicate a DO e IG e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola.

Gli organismi di controllo possono accedere in modalità di sola consultazione ai dati del fascicolo aziendale relativi alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e IG e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, per le denominazioni di propria competenza.

I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della Legge 12 dicembre 2016 possono accedere in modalità di sola consultazione ai dati relativi al fascicolo aziendale, alle superfici, alle produzioni rivendicate a DO e IG e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, per le aziende associate.

I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 4, della Legge 12 dicembre 2016 possono accedere in modalità di sola consultazione ai dati relativi al fascicolo aziendale, alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, per tutte le aziende produttrici della DO di loro competenza.

Annualmente la regione Lombardia Direzione Agricoltura pubblica sul proprio sito il quadro riepilogativo delle superfici e delle produzioni rivendicate per ogni singola DO.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosto sono resi disponibili dalla Regione Lombardia ad Agea Coordinamento per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ispettorato Centrale per il Coordinamento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari;
2. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
3. Organismi Pagatori;
4. ISTAT
5. ISMEA
6. Enti e Strutture di controllo incaricati per la gestione ed il controllo delle rispettive Denominazioni.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati possono utilizzarli esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

11. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione unica per le produzioni vitivinicole si compone di tre fasi distinte:

- *Iscrizione del vigneto nello schedario vitivinicolo*
- *Rivendicazione delle produzioni a DO*
- *Dichiarazione di vendemmia e di produzione*

a) Iscrizione del vigneto nello schedario vitivinicolo

I vigneti destinati a produrre vini DO o IG devono essere preventivamente iscritti nello schedario viticolo per la specifica DO o IG che si intende rivendicare, a cura del produttore.

Il produttore può iscrivere nello schedario più vigneti per la rivendicazione della stessa DO o IG purché ogni vigneto iscritto sia compatibile con quanto riportato dal disciplinare di produzione.

Le Unità vitate che non sono state selezionate per la produzione di vino a DO o IG devono essere raggruppate in uno o più vigneti da destinare alla produzione di vino.

Anche nel caso in cui la superficie sia improduttiva, le Unità vitate devono essere ricomprese in un vigneto, all'atto della rivendicazione e delle denunce di produzione la resa di queste superficie sarà riportata uguale a zero.

È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura del conduttore venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

Il produttore, o un suo delegato, autorizzato all'accesso al sistema secondo le procedure di cui al precedente punto 4, utilizzando la procedura informatica dedicata seleziona la DO a cui si intende iscrivere il/i vigneto /i.

Il sistema presenta al produttore tutte le Unità vitate correttamente iscritte allo schedario vitivinicolo e che hanno l'attitudine idonea per l'iscrizione alla DO selezionata, una volta effettuata la scelta delle UV o di porzioni di UV, il sistema verifica la corretta composizione varietale del vigneto selezionato e lo iscrive nell'apposita sezione dello schedario vitivinicolo. Se il vigneto da iscrivere non ha le caratteristiche previste dal rispettivo disciplinare di produzione il sistema non permette l'iscrizione. In questo caso è necessario procedere alla risoluzione delle anomalie segnalate.

Il produttore procede alla costituzione di tutti i vigneti a DO; solo le UV che non presentano anomalie, ovvero per la quali la superficie presente nel fascicolo aziendale corrisponde alla superficie a GIS, possono essere selezionate per la costituzione di vigneti per la produzione di vini a DO.

Al fine di facilitare la scelta vendemmiale il Sistema, all'atto della costituzione del vigneto per la rivendicazione di una specifica DO, indica anche tutte le altre rivendicazioni idonee che è possibile effettuare sia sull'intera superficie selezionata, che su porzioni della stessa.

La composizione del vigneto, una volta definita, viene memorizzata dal Sistema, e sarà riproposta all'atto della presentazione della dichiarazione per la vendemmia successiva; è possibile recuperare solo i vigneti che hanno conservato l'idoneità a quella specifica produzione rivendicata.

Nel caso in cui una DO insista su più province al momento della costituzione del vigneto il sistema proporrà tutte le unità vitate idonee presenti a fascicolo, di tutte le province interessate e l'operatore selezionerà quelle che costituiranno il vigneto.

Nel caso di denominazione interregionali, il conduttore procederà all'identificazione del vigneto atto alla produzione di uva per vini a DO e alle fasi successive di rivendicazione e di dichiarazione delle produzioni sia per le UV regionali che per UV ricadenti nella regione confinante se queste sono state riportate sul fascicolo aziendale del produttore.

L'individuazione di vigneti a DO per le DO di altre regioni deve essere effettuata a cura del produttore su SIAN secondo quanto prescritto dalla circolare AGEA di riferimento o presso il sistema informativo della regione in cui ricade la DO.

L'identificazione del vigneto atto alla produzione di uva per vini a DO deve essere effettuata preferibilmente precedentemente all'inizio del periodo vendemmiale, eventuali modifiche alla composizione del vigneto o alla destinazione delle uve possono essere apportate fino alla chiusura della dichiarazione unica vitivinicola.

La data di riferimento per l'utilizzo delle unità vitate è fissata al 30 settembre di ogni anno. Per la costituzione del vigneto potranno essere utilizzate solo le Unità vitate presenti sul fascicolo aziendali alla data di riferimento che non presentano anomalie.

Variazioni della superficie vitata del fascicolo aziendale apportate prima della data di riferimento possono provocare una variazione nei vigneti già costituiti come di seguito specificato:

- Diminuzione della superficie del vigneto nel caso in cui la composizione ampelografica sia rispettata;
- Anomalia nella composizione ampelografica del vigneto.

In entrambi i casi il programma informatico segnala l'anomalia e la conseguente necessità di apportare le conseguenti correzioni.

Variazioni della superficie vitata del fascicolo aziendale apportate dopo la data di riferimento non saranno utili al fine della compilazione delle dichiarazioni vitivinicola e non produrranno variazioni e/o anomalie nei vigneti già costituiti.

In caso di cambio di conduzione o di altri documentati casi di forza maggiore verificatisi successivamente alla data di riferimento è possibile richiedere agli amministratori del sistema un posticipo della data di riferimento stessa.

La composizione del vigneto non può più essere modificata a seguito di cessione della produzione del vigneto ad altra azienda vitivinicola o ad azienda di trasformazione.

Nel caso in cui i conduttori conferiscano totalmente le uve a una cantina sociale con sede in Lombardia, quest'ultima gestisce direttamente le UV dei soci definendo, per ogni singolo socio, i vigneti secondo la loro destinazione produttiva.

I produttori che conferiscono tutta la produzione a organismi associativi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione ma solo alla presentazione del modello F2.

Nel caso invece di conferimento totale delle uve in qualità di socio a una cantina sociale con sede in altre regioni, i conduttori devono presentare la dichiarazione in tutte le sue fasi sul sistema informativo della Lombardia e compilare il modello di cessione della produzione F1 destinando tutta a produzione alla cantina sociale fuori regione e inviando il modello cartaceo alla cantina stessa.

b) Rivendicazione delle produzioni a DO

La rivendicazione della produzione deve essere presentata solo dai produttori che intendono produrre vini a DO.

Per ogni vigneto iscritto il produttore rivendica la produzione a DO per la vendemmia di riferimento inserendo a sistema la produzione ottenuta dal vigneto e la sua destinazione nel caso di vendita delle uve.

All'atto della rivendicazione delle produzioni il sistema propone tutti i vigneti precedentemente iscritti e le loro superfici, e controlla che la resa uva/ha indicata non superi il massimo consentito dai disciplinari di produzione.

Se la resa indicata dal produttore supera la resa massima di una percentuale inferiore al supero di produzione previsto dal disciplinare (in ogni caso mai superiore al 20%) il sistema propone la destinazione produttiva possibile per la rivendicazione del supero per la DO in questione, oppure è proposta la possibilità di inserire tali quantitativi nella riserva vendemmiale qualora questa sia stata autorizzata con provvedimento regionale.

Nel caso in cui il supero di resa sia maggiore rispetto alla percentuale di supero prevista dal disciplinare (e in ogni caso quando è superiore al 20% della resa massima) tutta la produzione decade dal diritto della rivendicazione della DO.

Dopo aver effettuato la scelta produttiva delle uve, ed indicato il quantitativo di uva raccolta, il sistema riporta in automatico anche la resa in vino massima ottenibile secondo il disciplinare di produzione.

Con provvedimento regionale annualmente la resa in uva o in vino prevista dal disciplinare può essere aumentata fino a un massimo del 20% in più rispetto alla resa massima prevista al disciplinare o può essere diminuita.

Il sistema riporta la resa prevista per la DO per la specifica annata di riferimento tenendo conto degli eventuali provvedimenti emessi dalla Regione.

Ai fini della rivendicazione della produzione è consentito il frazionamento di una UV in più vigneti, in questo caso qualora dalla medesima UV vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione. L'eventuale abbattimento della resa

per le UV rivendicate in due diversi vigneti deve essere inserita a cura del dichiarante.

Per le DO ricadenti nel territorio della Regione Lombardia la rivendicazione delle produzioni deve essere presentata per vigneto. Se un vigneto insiste su province lombarde differenti o si estende anche in regioni confinanti deve essere presentata una sola rivendicazione.

Il sistema accetta solo rivendicazione delle DO Lombarde o di denominazioni che possono essere vinificate/elaborate in Lombardia.

Il produttore che dichiara DO di altre regioni deve presentare la rivendicazione delle DO e la successiva dichiarazione vitivinicola su SIAN secondo quanto prescritto dalla circolare AGEA di riferimento o presso il sistema informativo della regione in cui ricade la DO.

La rivendicazione delle produzioni di uva a DO e la conseguente dichiarazione di vendemmia deve essere presentata congiuntamente alla dichiarazione di produzione di mosto e di vino.

Una volta concluso il procedimento della dichiarazione di vendemmia i dati relativi alla produzione e alla rivendicazione delle uve non potranno più essere modificati.

Di seguito è riportata, a titolo esemplificativo, la tabella relativa alle uve prodotte e al vino finito rivendicabile nella campagna

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE
Informazioni relative alle rivendicazioni delle uve presentate

Denominazione di origine / Indicazione geografica / Varietà vino	UVA RACCOLTA			DESTINAZIONE DELL'UVA					
	Codice	Quantità Kg	Superficie Mq	Vinificazione in proprio Kg	Cessione Kg	Codice vino	Vino finito rivendicabile Litri		
							Vinificato	Ceduto	Totale
BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE	B410X0712	10.520	9.183	0	10.520	B410X0712	0	7.364	7.364
PROVINCIA DI PAVIA CROATINA	C068X0712	13.670	6.777	3.950	9.720	C068X0712	3.160	7.776	10.936
OLTREPO' PAVESE RIESLING	B077XRIE1	17.210	20.284	7.690	9.520	B077XRIE1XX	5.383	6.664	12.047
OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO PINOT NERO ROSE'	A036X1953	3.920	4.020	3.920	0	A036X1953	2.548	0	2.548
PROVINCIA DI PAVIA BARBERA	C068X0192	55.240	38.115	8.680	46.560	C068X0192	6.944	37.248	44.192
PROVINCIA DI PAVIA CHARDONNAY	C068X2981	12.580	11.030	0	12.580	C068X2981	0	10.064	10.064

Informazioni relative ai terreni vitati dell'azienda										
Superficie vitata totale dell'azienda indicata nel fascicolo aziendale, comprensiva di quella da cui non si è raccolto				Ettari	Are	Centiare	Superficie vitata dell'azienda da cui non si è raccolto (*)			

c) Dichiarazione di vendemmia e di produzione

Modalità di compilazione della dichiarazione

Dati relativi all'identificazione del dichiarante.

Selezionare il soggetto dichiarante (persona fisica o giuridica) sul sistema informativo il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola) tutti gli altri dati vengono ripresi dal fascicolo aziendale (la partita IVA, il cognome e nome o la ragione sociale, il domicilio o la sede legale, il Comune dove è ubicata la sede del dichiarante).

Dati relativi alle cessioni particolari

In questa sezione è possibile indicare le cessioni di piccoli quantitativi di uve a soggetti che, in relazione alle modeste quantità di prodotto vinificato, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione. Barrare l'apposita casella a sistema e compilare il modello allegato A2 che riepiloga quanto venduto.

Allo stesso modo, si barri l'apposita casella, nel caso di cessione di prodotti ad acquirenti esteri. Quanto ceduto, compresi i dati riepilogativi del destinatario, sarà automaticamente riportato nell'apposito modello allegato A2.

I quantitativi delle due fattispecie devono essere conteggiati nel quadro E (riepilogo dei dati relativi ai prodotti ceduti).

Dichiarazione di vendemmia – quadro C

Il quadro C si compone di due tabelle nella prima, che viene compilata all'atto della rivendicazione delle produzioni, sono indicate la superficie produttiva, e la quantità di uva raccolta, per ogni tipologia di prodotto DOP e IGP rivendicato, inoltre sono riportate anche le superfici e le quantità di uve destinate alla produzione di vino con indicazione della varietà delle uve.

La seconda tabella riporta il quadro riassuntivo dei dati relativi alla raccolta delle uve sia per le colonne produzione che per le colonne superfici viene compilato automaticamente dal sistema a seguito dell'identificazione dei vigneti e della rivendicazione delle produzioni di cui ai precedenti paragrafi.

Viene indicato anche se le uve sono vinificate in proprio, cedute (vendita o conferimento) o se hanno destinazioni diverse dalla vinificazione

Nel caso in cui il dichiarante sia una cantina sociale nel quadro C viene riportata anche la quantità di uva raccolta conferita dai soci.

Alla riga C2, "vini con indicazione della varietà delle uve", vengono riportate anche le quantità di uve destinate alla produzione di vini spumanti con indicazione delle varietà.

Si specifica che:

- le uve non integre (diraspate, con presenza di sostanze verdi, ecc) andranno dichiarate secondo il peso dell'uva ancora integra (prima del diraspamento), stimato dal produttore nel modo più esatto possibile, come valutato all'epoca della maturazione considerata normale, per la varietà, nella zona di produzione;
- le uve passite sulla pianta (vendemmiate in ritardo rispetto al periodo della normale vendemmia, dopo appassimento sulla pianta) andranno dichiarate nelle quantità stimate prima dell'appassimento.

Esempio:

Raccolta uve - quadro riassuntivo

Uve destinate alla produzione di		UVA RACCOLTA		DESTINAZIONE DELL'UVA RACCOLTA		
		Totale	Superficie	Vinificazione in proprio	Cessione	Altre destinazioni
		Kg	Mq	Kg	Kg	Kg
C1	Vino	6.285	1.257	5.285	1.000	
C2	Vino con indicazione della varietà di uva	3.430	686	3.430	0	
C6	Vino IGP (supero di campagna)	12.840		9.028	3.812	
C8	Vino DOP	106.274	87.717	87.620	18.654	
	TOTALE	128.829	89.660	105.363	23.486	

È opportuno indicare i quantitativi di uve/mosti/vini in quintali/ettolitri con la specifica dei due decimali.

Riepilogo dei dati relativi ai prodotti ricevuti – **quadro D**

Il quadro D rappresenta la sommatoria degli attestati F1/F2 che il dichiarante ha ricevuto, compresi gli F1 relativi ai propri prodotti provenienti da altre regioni.

I dati del quadro D debbono riferirsi esclusivamente ai quantitativi pervenuti in data anteriore al 30 novembre nonché quelli destinati allo stesso dichiarante ma ancora viaggianti alla mezzanotte del 29 novembre.

Tutti i dati del quadro D sono calcolati e non possono essere modificati: per modificare un dato del quadro D si deve aggiornare l’allegato F1.

Esempio:

QUADRO D - RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AI PRODOTTI RICEVUTI

PROVENIENTI DA VIGNETI PER		UVE		ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO (*)			
				Mosti		Vini nuovi ancora in fermentazione	
		Bianche Kg	Nere Kg	Bianchi Litri	Rossi Litri	Bianchi Litri	Rossi Litri
D1	Vino	0	12.000	0	0	0	0
D3	Vino IGP	0	0	0		0	
D4	Vino DOP	0	8.000	0	0	0	0
Totale		0	20.000	0		0	

(*) la parte relativa a “ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO” non potrà essere più valorizzata.

Riepilogo dei dati dei prodotti ceduti – **quadro E**

I quadro E rappresenta la sommatoria dei prodotti degli attestati F1 (allegati A2) che il dichiarante ha ceduto, compresi gli F1 relativi ai propri prodotti destinati ad altre regioni.

In tale quadro è riportato il riepilogo dei dati relativi alle quantità contenute nei singoli allegati F1 (attestato di consegna) compilati dal dichiarante e destinati ai relativi acquirenti

Questo quadro riassume i dati relativi a tutti i prodotti ceduti prima del 30 novembre.

Esempio:

QUADRO E - RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AI PRODOTTI CEDUTI							
PROVENIENTI DA VIGNETI PER		UVE		ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO (*)			
				Mosti		Vini nuovi ancora in fermentazione	
		Bianche Kg	Nere Kg	Bianchi Litri	Rossi Litri	Bianchi Litri	Rossi Litri
E3	Vino IGP	0	3.812	0	0	0	0
E4	Vino DOP	4.673	13.981	0		0	0
Totale		4.673	17.793	0		0	0

(*) la parte relativa a “ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO” non potrà essere più valorizzata

Dichiarazione di vinificazione (o di produzione vinicola) – **quadro G**

Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione delle uve e/o altri prodotti a monte del vino, anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre.

Il quadro va compilato anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre come prodotto finito (ossia non sono prodotti a monte del vino che entrano nella dichiarazione di altri soggetti, come ad esempio il vino novello).

I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione anche parziale delle uve raccolte (anche di uve acquistate) devono indicare la produzione vinicola presunta al 30 novembre. Qualora al 30 novembre il quantitativo presunto differisca da quello prodotto effettivamente, i produttori devono effettuare una rettifica del quadro G della dichiarazione già presentata.

Vino ottenuto, prodotti a monte del vino e succhi d'uva detenuti al 30/11

Nella colonna 1 dovrà essere indicato il dato relativo al quantitativo di vino complessivamente ottenuto dall'inizio della campagna fino alla data del 30 novembre anche se lo stesso, nel frattempo è stato in tutto o in parte consumato o ceduto (es. vino novello venduto o vino nuovo prelevato per autoconsumo). I dati riportati in colonna 1 sono i dati riepilogativi derivati dalla compilazione della sezione di dettaglio delle partite di vino rivendicato (vedi quadro vino ottenuto - colonna 3)

Le colonne (2-3-4-) sono riservate ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data del 30 novembre;

Esempio:

Vino ottenuto, prodotti a monte del vino detenuti al 30/11						
	Colore	Vino ottenuto anche se non detenuto	PRODOTTI A MONTE DEL VINO DETENUTI AL 30/11			TOTALE
			Mosti	Vini nuovi ancora in fermentazione	Uve	
			Litri	Litri	Litri	
S14	R	10.000	2.000	1.000	1.000	14.000
	B	0	2.000	1.000	1.000	4.000
S15	R	0	2.000	1.000	1.000	4.000
	B	0	2.000	1.000	1.000	4.000
S16	R	332.000	0	0	0	332.000
	B	8.000	0	0	0	8.000
S17	R	42.500	0	0	0	42.500
	B	32.000	0	0	0	32.000
TOTALE		424.500	8.000	4.000	4.000	

Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11

I mosti concentrati e i mosti rettificati detenuti alla data del 30 novembre vanno indicati in questa sezione, righe G18 e G19, espressi in ettolitri di prodotto e devono riguardare soltanto quelli della campagna in corso.

Nelle righe G20 e G21 devono essere riportati, rispettivamente, i quantitativi di succhi d'uva e di succhi d'uva concentrati espressi in ettolitri di prodotto.

Nella riga G22 va indicata la quantità complessiva di tutti i prodotti non specificati nelle sezioni precedenti.

Nella riga G23 vanno riportate eventuali perdite di prodotto che si sono verificate durante il processo di lavorazione (es. a causa di fuoriuscite accidentali di prodotto, rottura di tubazioni, o vasi vinari etc.).

Sempre nella riga G23 vanno riportati eventuali cali di prodotti causati da pratiche particolari come l'autoconcentrazione.

Esempio:

Succhi, Succhi concentrati, Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al

		Litri
G18	MOSTI CONCENTRATI	1.000,00
G20	SUCCHI D'UVA	1.000,00
G22	ALTRI PRODOTTI OTTENUTI	1.000,00

		Litri
G19	MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI	1.000,00
G21	SUCCHI D'UVA CONCENTRATI	1.000,00
G23	CALI E/O PERDITE DI LAVORAZIONE	1.000,00

Dettaglio relativo alle partite di Vino rivendicato (articoli 37 e 38 della Legge 238/2016)

In questa sezione devono essere dettagliati i quantitativi di vini IGP e DOP che il dichiarante rivendica, così come previsto dagli articoli 37 e 38 della Legge 238/2016.

I quantitativi di vino indicati devono essere espressi in vino feccioso e in vino finito realmente ottenuto. Il sistema controlla che la quantità di vino finito effettivamente rivendicato non sia superiore a quanto previsto dal disciplinare di produzione dei singoli vini DO/IG, e che il vino feccioso non sia inferiore rispetto al vino finito rivendicato.

I dati inseriti nella colonna 3 della presente sezione saranno riportati aggregati per categoria di vino nella colonna 1 della tabella Vino ottenuto, prodotti a monte del vino e succhi d'uva detenuti al 30/11.

Esempio:

Dettaglio dei dati relativi alle partite di vino ottenute

Codice	Denominazione	Colore	Vino feccioso <i>Litri</i>	Vino finito <i>Litri</i>	Coefficiente di trasformazione da uva a vino finito
--------	---------------	--------	-------------------------------	-----------------------------	---

Vini IGP

C068X0192	PROVINCIA DI PAVIA BARBERA	R	12.000	6.000	0,80
C068X8881X	PROVINCIA DI PAVIA BIANCO	B	8.000	7.222	0,80
C068X9992X	PROVINCIA DI PAVIA ROSSO	R	320.000	3.050	0,80

Vini DOP

A036X1953	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	R	0	1.300	0,65
B036X9992X	BARDOLINO	R	6.000	5.600	0,70
B077X0192	OLTREPO' PAVESE BARBERA	R	4.500	3.940	0,70
B077X1951	OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF.	B	32.000	31.597	0,70
B410X0712	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE	R	32.000	31.396	0,70

Allegato F1

Deve essere compilato **da coloro che cedono uve, sia proprie che acquistate** (fornitore). Ciò significa che detto modello deve essere compilato dal:

- produttore di uve che cede parte o tutto il proprio raccolto;
- soggetto che cede uve non di propria produzione;
- intermediario che cede uve precedentemente acquisite.

Il modello F1 deve essere compilato anche in caso di cessione delle uve in conto lavorazione spuntando l'apposita casella presente nel modello stesso.

I soggetti che consegnano la totalità delle proprie uve ad un organismo associativo devono compilare l'allegato F2.

Il fornitore non deve inserire il proprio allegato F1 alla dichiarazione di vendemmia; è a carico del destinatario acquirente inserire tutti gli allegati dei vari fornitori alla propria dichiarazione di vendemmia e produzione.

L'allegato F1 comprende:

- dati relativi all'identificazione del fornitore;
- dati relativi all'identificazione del destinatario
- indicazione relativa alla regione di provenienza delle uve (per produzioni provenienti da altre regioni);
- dettaglio di quantità di uva consegnata per ogni tipologia di vino;
- quadro riepilogativo relativo ai prodotti consegnati per categoria di prodotto (vino, vino con indicazione di varietà, IGP, DOP).

Il modello F1 deve essere compilato anche da aziende che conferiscono in qualità di socio ad una cantina sociale con sede in altre regioni, i conduttori devono presentare la dichiarazione vitivinicola sul sistema informativo della Lombardia e compilare il modello di cessione della produzione F1 destinando tutta la produzione alla cantina sociale fuori regione e inviando il modello cartaceo alla cantina stessa.

ALLEGATO F1 - ATTESTATO DI CONSEGNA UVE O ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO

DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL MITTENTE

CUAA

Ragione sociale

DOMICILIO O SEDE LEGALE

Indirizzo:Comune:CAP

Regione di provenienza:Regione di destinazione:

DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO

CUAA

Ragione sociale

DOMICILIO O SEDE LEGALE

Indirizzo:Comune:CAP

PROVENIENTI DA VIGNETI PER		UVE		ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO (*)			
				Mosti		Vini nuovi ancora in fermentazione	
		Blanche Kg	Nere Kg	Bianchi Litri	Rossi Litri	Bianchi Litri	Rossi Litri
F4	Vino DOP	0	0	0		0	0
Totale		0	0	0		0	0

Dettaglio dei prodotti rivendicati ceduti

PROVENIENTI DA VIGNETI PER	Quantità uva Kg	Conto lavorazione	Quantità mosto Litri	Quantità vino Litri
B410X0712 - BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE	0			0

(*) la parte relativa a “ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO” non potrà essere più valorizzata

Allegato F2

Questo modello deve essere compilato dalla cantina sociale o dalla struttura associativa con sede in Lombardia per conto del socio che cede la totalità dell'uva prodotta ad un unico organismo associativo.

I soggetti per i quali la cantina sociale compila il modello F2 non devono compilare la dichiarazione di vendemmia.

Il Modello F2 deve essere firmato dal socio conferente.

Il Modello F2 comprende:

- dati relativi all'identificazione del fornitore.

Per le persone fisiche e giuridiche indicare il CUAA, tutti gli altri dati relativi all'anagrafica e alle UNAR in conduzione saranno prese dal fascicolo aziendale. Il sistema permette di importare l'elenco dei soci dal quale scegliere i singoli CUAA;

- dati relativi all'identificazione del destinatario sono automaticamente riportati all'apertura dell'allegato;
- quantità, superfici, per categoria e tipologia di prodotto di tutti i prodotti ceduti.

Per le modalità di compilazione si rimanda a quanto previsto per la compilazione della dichiarazione vitivinicola nelle parti relative a:

- Iscrizione del vigneto nello schedario vitivinicolo;
- Rivendicazione delle produzioni a DO;
- Dichiarazione di vendemmia e di produzione – quadro C.

Nel caso di conferimento a una cooperativa lombarda da parte di soci conferenti situati fuori regione la cantina sociale che presenta la dichiarazione deve compilare un modello F1 per uva in entrata selezionando il campo "parte di conferimento totale" questo procedimento genera una modello F2 da consegnare al produttore che non è pertanto tenuto alla presentazione della dichiarazione vitivinicola.

ALLEGATO F2 - ATTESTATO DI CONSEGNA SOSTITUTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI RACCOLTA UVE

QUADRO A1 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOCIO FORNITORE

CUAA

Ragione sociale

DOMICILIO O SEDE LEGALE

Indirizzo: Comune: CAP

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE
Informazioni relative alle rivendicazioni delle uve presentate

Denominazione di origine / Indicazione geografica / Varietà vino	UVA RACCOLTA			DESTINAZIONE DELL'UVA					
	Codice	Quantità	Superficie	Verificazione in proprio	Cessione	Codice vino	Vino finito rivendicabile Litri		
		Kg	Mq				Vinificato	Ceduto	Totale
LAMBRUSCO MANTOVANO	B232XLAM2	11.730	7.569	0	11.730	B232XLAM2	0	8.211	8.211
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO	C067XLAM2	1.630	1.279	0	1.630	C067XLAM2	0	1.304	1.304
VINO DA TAVOLA NERO	XXXXXXXXX2	5.740	5.264	0	5.740	XXXXXXXXX2	0	4.592	4.592

Informazioni relative ai terreni vitati dell'azienda									
Superficie vitata totale dell'azienda indicata nel fascicolo aziendale, comprensiva di quella da cui non si è raccolto	Ettari	Are	Centiare	Superficie vitata dell'azienda da cui non si è raccolto (*)	Ettari	Are	Centiare		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Allegato A2 - Elenco acquirenti

Riporta tutti gli acquirenti a cui sono stati ceduti uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Quadro A (Dati relativi al dichiarante)

Riportare il codice fiscale, partita iva, cognome e nome o ragione sociale del dichiarante.

Quadro B (Dati relativi all'identificazione degli acquirenti)

Riportare il codice fiscale, cognome e nome o ragione sociale di ciascun acquirente

ALLEGATO A2 - ELENCO ACQUIRENTI			
QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE			
CUAA	<input type="text"/>		
Ragione sociale	<input type="text"/>		
DOMICILIO O SEDE LEGALE			
Indirizzo:	<input type="text"/>	Comune:	<input type="text"/> CAP <input type="text"/>
QUADRO B - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEGLI ACQUIRENTI			
Codice fiscale	<input type="text"/>		
Ragione sociale	<input type="text"/>		
Codice fiscale	<input type="text"/>		
Ragione sociale	<input type="text"/>		
Codice fiscale	<input type="text"/>		
Ragione sociale	<input type="text"/>		
Codice fiscale	<input type="text"/>		
Ragione sociale	<input type="text"/>		

12.DICHIARAZIONE PREVENTIVA

Nel caso in cui la produzione venga commercializzata prima della data di presentazione della dichiarazione vitivinicola, i produttori dovranno presentare una dichiarazione preventiva per la rivendicazione delle uve a DO con la quale attestano, a titolo di autocertificazione che le uve provengono da vigneti idonei alla produzione della specifica DO e che per la produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico – amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di produzione.

Tale dichiarazione preventiva, presente sul sistema informatico, deve essere firmata e consegnata al CAA e solo in caso di produzioni a DOP e IGP deve essere consegnata anche all'organismo di controllo designato per la specifica DOP e IGP.

La dichiarazione preventiva deve contenere:

- Codice e descrizione della tipologia di vino rivendicata;
- Quantitativo di uve rivendicate;
- Superficie di origine delle uve;
- Quantitativo di vino atto a divenire DO/IG;
- Destinazione delle uve;

La dichiarazione preventiva rappresenta un procedimento di autodichiarazione autonomo rispetto alla dichiarazione vitivinicola. La presentazione della sola dichiarazione preventiva non assolve il dichiarante dall'obbligo di presentare la dichiarazione per la campagna in corso.

Le informazioni riportate nella dichiarazione unica vitivinicola dovranno essere coerenti con le dichiarazioni preventive presentate dal produttore.

ALLEGATO - ATTESTATO DI DICHIARAZIONE PREVENTIVA PER LA RIVENDICAZIONE DELLE UVE A

(ai sensi del Dm 16 dicembre 2010, art.18, comma 4)

Stampa di prova

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE

CUAA
 Ragione sociale
 Indirizzo: Comune: CAP:

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art.76 D.P.R. 445/2000) e che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima (art. 75 D.P.R. 445/2000), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, DICHIARA quanto segue.

QUADRO DP - DATI RELATIVI ALLA RIVENDICAZIONE PREVENTIVA DI UVE DO/IG

Al sensi dell'art.18, comma 4, del D.M. 16 dicembre 2010, il sottoscritto intende rivendicare in via preventiva la seguente produzione:

Codice:
 Denominazione tipologia vino:
 Quantità di uve (kg): Provenienza delle uve
 Uve proprie (kg):
 Uve conferite da soci (kg):

Superficie di origine (mq):

Il citato quantitativo di uve ha dato origine alla seguente produzione di vino atto a divenire DO/IG (litri):

oppure

Le uve sono state cedute al seguente destinatario:

CUAA
 Ragione sociale

Il sottoscritto dichiara inoltre:
 che le uve provengono da vigneti idonei alla produzione della DO sopra indicata, in possesso di tutte le caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione;
 che per la produzione di tale vino sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla norma vigente in materia;
 che il quantitativo di uve oggetto della presente dichiarazione è compreso nella dichiarazione unificata di raccolta-rivendicazione uva e produzione vino, prescritta dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

Informazioni in tema di privacy (D.Lgs. n.196/2003)

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell'ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza.

Dichiaro inoltre di essere consapevole che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Firma del dichiarante _____